



# PROVINCIA DI VERONA

## Settore Servizi in Campo Ambientale

### Servizio Gestione Ambientale

**OGGETTO:** Presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con determinazione dirigenziale n. 1502/22 del 1 giugno 2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1578/22 del 10 giugno 2022, per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR).

### Determinazione n. 3864 del 19/12/2022

#### Il Dirigente

#### Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona prende atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1502/22 del 1 giugno 2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1578/22 del 10 giugno 2022, alla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR).

Rimane valido il contenuto della citata determinazione dirigenziale n. 1502/22 del 1 giugno 2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1578/22 del 10 giugno 2022, qualora non espressamente modificato dal presente provvedimento.

#### Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 1502/22 del 1 giugno 2022 il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR), il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 30 ottobre 2018, per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 1578/22 del 10 giugno 2022 il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rettificato la Tabella Codici EER e Attività allegata alla determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 per la presenza di mero errore materiale.

Con nota pervenuta in data 21 novembre 2022, acquisita al n. 59167 del 21 novembre 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha inviato comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore, finalizzata alla re-introduzione dell'operazione R12 per taluni rifiuti ed all'introduzione di alcuni nuovi codici tra i rifiuti ammissibili in impianto.

Con nota del 23 novembre 2022, iscritta al n. 59761 del 23 novembre 2022 del Registro, questa Provincia ha avviato il procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR). Contestualmente ha comunicato che il medesimo procedimento è sospeso sino alla consegna della documentazione recante l'avvallo preventivo del collaudatore alla modifica proposta.

Con nota del 23 novembre 2022, iscritta al n. 59730 del 23 novembre 2022 del Registro, questa Provincia ha chiesto agli Enti competenti di esprimere le proprie valutazioni in merito alla proposta di modifica presentata dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l.

Con nota n. 546103 del 25 novembre 2022, acquisita al n. 60262 del 25 novembre 2022 del Registro, la Regione del Veneto ha trasmesso il proprio parere in merito alla proposta di modifica in parola.

Con nota pervenuta in data 28 novembre 2022, acquisita al n. 60723 del 28 novembre 2022 del Registro, il collaudatore dell'impianto ha avvallato la proposta motivata di modifica non sostanziale dell'impianto avanzata dal direttore lavori con la nota pervenuta in data 21 novembre 2022.

Con nota iscritta al n. 60941 del 29 novembre 2022 del Registro, la Provincia di Verona ha riscontrato favorevolmente la citata istanza della ditta.

Con nota acquisita al n. 63851 del 14 dicembre 2022 del Registro la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica non sostanziale dell'impianto in parola.

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 5/2/1998);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014” (d.G.R.V. n. 1400/2017);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022” (delibera SNPA n. 41/2022);

- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla documentazione presentata dalla società e sul parere n. 546103 del 25 novembre 2022 della Regione del Veneto.

Le varianti al progetto configurano una modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale 3/2000 perché le modifiche non riguardano il processo tecnologico, né la tipologia e quantità di rifiuti gestiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto. Pertanto nulla osta al rilascio della modifica dell'autorizzazione all'esercizio, ferme le limitazioni indicate nel parere formulato dalla Regione del Veneto le quali si ritengono condivisibili.

## **Obblighi**

### **da rispettare**

La ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. è autorizzata al prosieguo dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto del Quadro prescrittivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 1502/22 del 1 giugno 2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1578/22 del 10 giugno 2022.

Il nuovo riferimento dell'autorizzazione in merito alle operazioni di recupero R3, R4, R5, R12 e R13 e di smaltimento D13, D14 e D15 ed ai codici EER ammessi in impianto è costituito dalla Tabella Codici EER e Attività allegata a questo provvedimento.

In aggiunta a quanto sopra, la ditta dovrà:

1. prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014 ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.  
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
2. condurre le attività di recupero e smaltimento devono avvenire all'interno dei capannoni nel rispetto di quanto previsto nella planimetria “B03 – Stato di progetto Planimetria”, pervenuta in data 21 novembre 2022 ed acquisita al n. 59167 del 21 novembre 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona;
3. escludere i rifiuti identificati con codici EER 19.04.01 (rifiuti vetrificati) e 19.12.10 (rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)) da qualsiasi operazione di miscelazione.

### **Avvertenze**

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l., al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Nr. Prot. Uscita : 0009543/21  
Data Prot. Uscita : 29/04/2021

SPETT.LE  
CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA  
C.E.R. S.R.L.  
Via Del Progresso 7  
37050 Belfiore (VR)  
info@cersrl.eu

SPETT.LE  
PROVINCIA DI VERONA  
Area Funzionale servizi in campo ambientale  
Servizio rifiuti – Unità operativa rifiuti speciali  
Via Delle Franceschine, 10  
37122 Verona  
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

**Pratica nr 96/21**

DT/UA/ mf [Rif. Int. 0007579/21]

**OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI VERONA N. 3290/18 DEL 08/10/2018**

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:

Allacciamento in: VIA DEL PROGRESSO 5-7  
Comune di: BELFIORE  
Codice servizio: 96677371 (civico 5) - 112501206 (civico 7)

UBICAZIONE DELLO SCARICO:

Allacciamento in: VIA DEL PROGRESSO 5-7  
Comune di: BELFIORE

DATI TECNICI

ACQUE METEORICHE AREA "A" CIV. 5 : vengono immesse in fognatura tutte le meteoriche ricadenti sul piazzale (prima e seconda pioggia) e i pluviali per complessivi 2314 mq. (in planimetria indicate con punto di allaccio n.1)

ACQUE METEORICHE AREA "B" CIV. 7: vengono immesse in fognatura le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sul piazzale e i pluviali per complessivi 1507 mq. (in planimetria indicate con punto di allaccio n.1), mentre la seconda pioggia viene convogliata nella rete acque bianche (in planimetria indicate con punto di allaccio n. 2)

DATI CATASTALI: Fog. 4 Map. 126 -128

DEPURATORE FINALE: Dep S. Bonifacio Villabella - IM04069001

MATRICOLA CONTATORE POZZO AREA "A" CIV. 5: 99ARE11056

MATRICOLA CONTATORE POZZO AREA "B" CIV. 7: 16-374930

MISURATORE DI PORTATA SULLO SCARICO - MATR. CE1383: misura tutte le meteoriche immesse in fognatura; le acque dei servizi igienici non vengono conteggiate perchè allacciate a valle del misuratore;

NUMERO DI SCARICHI RETE NERA:

N. 1 AREA "A" CIV. 5 dilavamento e servizi igienici e AREA "B" CIV. 7 solo prima pioggia, (in planimetria indicate con punto di allaccio n.1);

N. 1 AREA "B" CIV. 7 solo servizi igienici (in planimetria indicate con punto di allaccio n. 3)

NUMERO DI SCARICHI RETE BIANCA:

N. 1 AREA "B" CIV. 7 solo meteoriche di seconda pioggia;

QUANTITÀ AUTORIZZATA IN MC/ANNO:

METEORICHE: 2.500 (scarico area "A" civ. 5) + 500 (scarico area "B" civ. 7)

ASSIMILATI: 500 derivanti dai servizi igienici. (area "A" civ. 5 e area "B" civ. 7)

TRATTAMENTI DEPURATIVI: sedimentazione - disoleazione

UNITÀ IMMOBILIARI N.: 2

### IL DIRIGENTE

- VISTA la richiesta, in oggetto richiamata, trasmessa dal Sig. GABRIELE DAL PRA', in qualità di presidente consiglio amministrazione della Ditta **CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L.** p.iva 03612180285, con sede legale in VIA DEL PROGRESSO 7 nel comune di BELFIORE (VR), trasmessa ad Acque Veronesi per il parere di competenza relativo allo scarico nella condotta fognaria pubblica VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) dei reflui di tipo:
- ASSIMILABILE AI CIVILI provenienti dai servizi igienici area "A" civ. 5 e area "B" civ. 7 ;
  - ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie totale di 2314 mq area "A" civ. 5;
  - ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie di 1507 mq area "B" civ. 7
- dell'impianto ubicato in VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) con attività *di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi*;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1775/2013 pubblicata in data 03/10/2013 recante "primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)", che ha escluso da A.U.A. alcune categorie di impianti;
- VISTA l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria derivante da attività assimilabile al civile e acque meteoriche di prima pioggia art. 39 comma 3 NTA del PTA n. 202/17 rilasciata da Acque Veronesi in data 14/09/2017 con prot. 14953/17 alla Ditta CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. ricompresa nella determinazione n. 3290/18;
- VISTA la determinazione n. 3290/18 del 08/10/2018 rilasciata dalla Provincia di Verona Area funzionale servizi in campo ambientale - Servizio gestione rifiuti – U.O. rifiuti speciali avente per oggetto Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2021, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l.,
- VISTA la dichiarazione della Ditta secondo cui le condizioni degli scarichi non sono state modificate rispetto a quanto previsto nell'Autorizzazione di Acque Veronesi pratica n. 202/17 del 14/09/2017;
- VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e s.m.i.;
- VISTO che Acque Veronesi S.C. a R.L. è stata individuata quale Gestore dell'Ambito Territoriale Veronese in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;
- VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione;

### PRESO ATTO

CHE la Ditta richiedente dichiara di essere regolarmente allacciata alla rete fognaria di VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) in conformità alla richiesta originaria ed al regolamento vigente;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Ditta CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. per lo scarico nella condotta fognaria pubblica VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) dei reflui di tipo:

- ASSIMILABILE AI CIVILI provenienti dai servizi igienici area "A" civ. 5 e area "B" civ. 7 ;
- ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie totale di 2314 mq area "A" civ. 5
- ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie di 1507 mq; area "B" civ. 7

dell'impianto ubicato in VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) con attività *di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi*;

nel rispetto dei limiti di accettabilità prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 "VALORI LIMITI DI EMISSIONE [...] IN FOGNATURA E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI";

#### **Il parere espresso è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

CHE **lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dell'area B avvenga durante le ore notturne, a distanza di 48 ore dall'ultimo evento piovoso;**

CHE le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "**valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni**" ed il limite di volume annuo;

CHE la Ditta effettui con cadenza **ANNUALE** servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura.

I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:

***pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, Azoto Totale Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Cromo trivalente, Cromo esavalente, Cadmio, Nichel, Idrocarburi totali;***

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi.

CHE i/il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

CHE le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;

CHE Qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:  
a. "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori

di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.

- b. "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La Ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la Ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;

CHE Compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la Ditta effettui lo scarico di una quota delle acque meteoriche autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;

CHE la Ditta dovrà inviare all'indirizzo *industriali@acqueveronesi.it* entro il **15 gennaio** di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito *www.acqueveronesi.it* nella sezione modulistica:

- "**denuncia di scarico**":

- o il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
- o le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
- o la concentrazione di COD, SST, Azoto totale, Fosforo Totale espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;

### AVVERTE

CHE Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo *www.acqueveronesi.it*;

CHE *la determinazione del canone di fognatura e depurazione verrà effettuata con tariffa:*

- *per scarichi assimilati al civile sul volume globale prelevato dai pozzi così come determinato dai due misuratori di portata*
- *per scarichi industriali sul volume delle acque meteoriche di **dilavamento** tetti e piazzali (area "A" civ. 5) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di **mq 2314** la formula indicata nel PTA:*

$$mc/anno = mq\ piazzale \times 0,9 \times coeff.\ di\ piovosità$$

dove:  $0,9$  = coefficiente superficie impermeabile  
 coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato

- *per scarichi industriali sul volume delle acque meteoriche di **prima pioggia** (area "B" civ. 7) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di **mq 1507** la formula indicata nel PTA:*

$$mc/anno = mq\ piazzale \times 0,9 \times 0,005 \times n.\ eventi\ piovosi$$



*0,9 = coefficiente superficie impermeabile;  
 0,005 = mm di pioggia da considerare prima pioggia;  
 n. eventi piovosi = eventi piovosi medi anno di riferimento.*

- CHE tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- CHE il presente parere è rilasciato in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate. La Ditta deve comunicare tempestivamente all'Ente competente e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
  - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
  - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
  - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
- CHE Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:
- il venerdì pomeriggio
  - il sabato
  - la domenica e gli altri giorni festivi
  - negli orari notturni
- si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300;
- CHE Acque Veronesi S.C.a R.L. si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;
- CHE il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;
- CHE Qualora la Ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- CHE Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della Ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese;
- CHE Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione

nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la Ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese;

CHE Il Gestore, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese, applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 200 e una massima € 1'000,00;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;
- per ciascuna inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi massimi ed alla modulazione degli stessi contenute nel documento autorizzativo e/o nel contratto di utenza: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascuna inosservanza, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno. Resta inteso che, qualora il Regolamento di cui sopra subisse modifiche/variazioni/integrazioni, verranno applicate le nuove condizioni;

CHE il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

*DIREZIONE TECNICA  
Il Dirigente  
Ing. Umberto Anti  
(documento firmato digitalmente)*

Firmato da:  
ANTI UMBERTO  
Motivo:

Data: 29/04/2021 16:01:35

*Responsabile procedimento: Marco Sganzerla - e-mail: [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it)*



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio Gestione Ambientale

**OGGETTO:** Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2026, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Determinazione n. 1502 del 01/06/2022

#### Il Dirigente

#### Decisione

Il dirigente del Settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. prende atto della istanza di aggiornamento presentata via SUAP dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con pratica n. 03612180285-11082021-1504 per adeguamento ai criteri di cui al Decreto 188/2020;
2. autorizza la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 5 maggio 2026.

#### Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 1777/16 del 5 maggio 2016 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione emessa nei confronti della ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, autorizzando altresì lo scarico nella condotta fognaria pubblica dei reflui di tipo assimilabile ai civili ed acque meteoriche di prima e seconda pioggia dal dilavamento dei piazzali e dei tetti nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente gestore Acque Veronesi s.c. a r.l..

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2188 del 23 dicembre 2016 la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3290/18 del 8 ottobre 2018 il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio emessa nei confronti della ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 5 nel comune di Belfiore (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi fino al 5 maggio 2021, autorizzando altresì lo scarico nella condotta fognaria pubblica dei reflui di tipo assimilabile ai civili ed acque meteoriche di prima e seconda pioggia dal dilavamento dei piazzali e dei tetti nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente gestore Acque Veronesi s.c. a r.l..

Con nota acquisita al prot. provinciale al n. 1460 del 12 gennaio 2021 la ditta C.E.R. Srl ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Viale del Progresso 5-7 nel comune di Belfiore.

Con nota prot. 9543/21 del 29/04/2021 (acquisita al prot. provinciale al n. 24524 del 4 maggio 2021 e allegato parte integrante del presente provvedimento) Acque Veronesi scarl ha inviato il proprio parere favorevole di competenza riguardante lo scarico in fognatura condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dalla ditta C.E.R. srl.

Con nota prot. 41451 del 09/08/21 la Provincia ha richiesto ad A.R.P.A.V. l'emissione del proprio parere di competenza di cui alla L. 128/2019 e Linee guida Delibera SNPA del 6 febbraio 2020.

Con nota acquisita al prot. provinciale n. 19212 del 15/04/2022 la ditta C.E.R. srl ha fornito integrazioni volontarie alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, dichiarando di voler mantenere la produzione di EoW esclusivamente dai rifiuti di carta e cartone come normato dal Decreto 188/2020, rinunciando alla produzione di EoW per tutti gli altri tipi di rifiuti.

Con nota acquisita al prot. provinciale al n. 23145 del 29/04/2022 A.R.P.A.V. ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3.

Con nota prot. 27098 del 30/05/2022 la Provincia ha comunicato l'accettazione dell'appendice n. 4 emessa il 28/04/22 alla polizza fideiussoria n. 2127979 del 12 maggio 2016.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R3, R12, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

– AREA A:

- linea di selezione (R) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti;
- pressa container;
- pressa volumetrica;
- trituratore;

– AREA B:

- linea di selezione (D) rifiuti con le postazioni di lavoro per gli addetti;
- pressa imballatrice;

– macchine accessorie (es. benna a polipo per la movimentazione dei rifiuti).

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone A, le acque meteoriche (solo prima pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B e le acque provenienti dai

servizi igienici del capannone A vengono immesse in fognatura mediante un unico punto di scarico.

Le acque provenienti dai servizi igienici del capannone B vengono immesse in fognatura nera mediante un distinto punto di scarico.

Le acque meteoriche (seconda pioggia) provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B vengono immesse in fognatura bianca.

**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000 e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003). In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica settoriale e dei provvedimenti di approvazione dell'impianto indicati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata in fondo al provvedimento.

L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

La domanda di modifica non sostanziale comunicata con pratica SUAP n. 03612180285-11082021-1504 dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l. per adeguamento al Decreto 188/2020 art. 7 si configura come mero aggiornamento dell'autorizzazione alla nuova normativa dello Stato (Decreto 188/2020). La domanda di modifica non riguarda il processo tecnologico di recupero, né la tipologia e quantità di rifiuti recuperati e smaltiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto.

### **Obblighi**

#### **da rispettare**

La ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni riportate nel Quadro prescrittivo allegato nonché delle prescrizioni contenute nel parere di Acque Veronesi del 29/04/2021 prot. 9543/21 (acquisito al protocollo provinciale al n. 24524 del 4 maggio 2021).

#### **Avvertenze**

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto, a determinazioni ministeriali e dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l., alla Regione del Veneto, al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

## QUADRO PRESCRITTIVO

### Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>1</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014<sup>2</sup> ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.  
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
4. il lavaggio delle aree interne dei capannoni dovrà avvenire con mezzi idonei che non provochino lo sversamento di eventuali reflui di lavaggio all'esterno<sup>3</sup>;
5. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento<sup>4</sup>;
6. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>5</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei

---

<sup>1</sup>Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>2</sup>Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>3</sup>Prescrizione 9 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>4</sup>Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>5</sup>Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

7. la ditta deve presentare, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del presente atto, apposita integrazione al Piano di Gestione Operativa per l'inserimento delle procedure previste dal Decreto Ministeriale 188/2020. Decorsi trenta (30) giorni dall'invio delle integrazioni in assenza di comunicazioni da parte degli Enti, le stesse si intendono approvate;

### Gestione rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>6</sup>:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) <sup>7</sup>
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 <sup>8</sup>
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 <sup>9</sup> ;
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

<sup>6</sup>La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>7</sup>Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

<sup>8</sup>In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

<sup>9</sup>In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.



10. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 90 Mg/giorno, da intendersi cumulativa delle attività di recupero e smaltimento ed è ripartita nel seguente modo<sup>10</sup>:
  - a) massimi 40 Mg/g per le operazioni indicate con la lettera D15, comprensivi dei 20 Mg/g per le operazioni D13 e D14;
  - b) max 90 t/g per le operazioni indicate con le lettere R3, R12 e R13;
  - c) la quantità massima stoccabile è di 170 tonnellate per le operazioni R13;
  - d) la quantità massima stoccabile è di 100 tonnellate per le operazioni D15;
11. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006<sup>11</sup>;
12. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
13. con riferimento a quanto autorizzato da questa Provincia, per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011<sup>12</sup>, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995<sup>13</sup> (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un “esperto qualificato” (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questa Provincia (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative della stessa.
14. lo stoccaggio in impianto dei codici CER 020304-020601-020704 è consentito<sup>14</sup> solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;

---

<sup>10</sup>Prescrizione 1 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>11</sup>Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>12</sup>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

<sup>13</sup>Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

<sup>14</sup>Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali”. Adozione” (d.G.R.V. n. 769/2005).

15. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
16. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014<sup>15</sup>. Nel particolare la società è tenuta a:
  - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
  - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
  - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
  - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
  - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
  - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
  - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
  - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenenti PCB;
17. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire all'interno dei capannoni nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "B03 – Stato di progetto Planimetria" agli atti della Provincia di Verona<sup>16</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
18. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
19. i rifiuti liquidi eventualmente prodotti a seguito del lavaggio degli ambienti e delle zone interessate dallo stoccaggio e lavorazione rifiuti devono essere stoccati in vasca a tenuta e conferiti ad impianti autorizzati;
20. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle

---

<sup>15</sup>Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

<sup>16</sup>Acquisita al n. 6114 del 26 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

operazioni di selezione e cernita; tale “area emergenze” deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;

21. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
  - i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
  - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
  - in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
22. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
23. i rifiuti identificati con codice CER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
24. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
25. lo stoccaggio di rifiuti all'esterno dovrà avvenire in cassoni che garantiscano la perfetta tenuta dei rifiuti medesimi dagli agenti atmosferici<sup>17</sup>; all'esterno ed adeguatamente imballati, è previsto lo stoccaggio sotto tettoia di materie/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (EoW)<sup>18</sup>;

### Emissioni in atmosfera

26. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;

---

<sup>17</sup>Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>18</sup>Nella d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009 tali materie/prodotti vengono definiti “rifiuti recuperati”.

27. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche, come individuate nel progetto approvato<sup>19</sup>, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Metodo di analisi
1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle normali condizioni di funzionamento, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;

c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. 1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;

d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;

e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:

- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008<sup>20</sup> ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
- una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
- apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)<sup>21</sup>;

f) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

<sup>19</sup>D.G.R.V. n. 2188 del 23 dicembre 2016.

<sup>20</sup>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

<sup>21</sup>I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

- la descrizione sintetica dell'intervento;
28. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

29. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

30. per quanto riguarda gli scarichi idrici nella pubblica fognatura la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di Acque Veronesi del 29/04/2021 prot. 9543/21 (acquisito al protocollo provinciale al n. 24524 del 4 maggio 2021 e allegato parte integrante della presente determinazione).

### Tabella Codici EER ed Attività

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero<sup>1</sup></b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
S	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/

<sup>1</sup>Operazioni di recupero R3 limitate a selezione e cernita.

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero<sup>1</sup></b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 01	cemento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 02	mattoni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 02	alluminio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 03	piombo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 06	stagno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 07	metalli misti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
R	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R13	/
R	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
R	19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15	R13	/
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero<sup>1</sup></b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

L <sup>2</sup>	Rifiuti che possono essere ammessi alle operazioni di smaltimento <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
R <sup>3</sup>	Rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di recupero <u>solo se possono</u> dare origine a materie prime secondarie
S	Rifiuti allo stato "secco", confezionati, il cui contenuto deve essere recuperato; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni

<sup>2</sup>Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>3</sup>Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.





## PROVINCIA DI VERONA

### Settore Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio Gestione Ambientale

**OGGETTO:** Rettifica, per mero errore materiale, della Tabella Codici EER e Attività della determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5/7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Determinazione n. 1578 del 10/06/2022

#### Il Dirigente

**Decisione** Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona:

1. rettifica, per mero errore materiale, la Tabella Codici EER e Attività allegata alla determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5/7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l.. La nuova Tabella Codici EER e Attività allegata al presente provvedimento sostituisce la Tabella Codici EER e Attività precedente;
2. conferma ogni altro contenuto della determinazione provinciale n. 1502/22 del 1 giugno 2022;
3. dà atto che il presente atto non incide sulla durata dell'autorizzazione in corso;
4. dispone la trasmissione di questo provvedimento alla ditta e agli enti interessati.

**Fatto** Con determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 è stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5/7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l.. Per mero errore materiale l'allegato "Tabella Codici EER e Attività" non riporta i codici EER 16.03.06 e 20.03.01 e le relative operazioni di recupero e smaltimento.

Con nota del 7 giugno 2022, acquisita al n. 28595 dell'8 giugno 2022 del Registro Ufficiale della provincia di Verona, la ditta ha richiesto la correzione dell'errore materiale nella Tabella Codici EER e Attività della determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 di autorizzazione all'esercizio la quale non riporta i codici EER 16.03.06 e 20.03.01 e le relative operazioni di recupero e smaltimento.

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 152/06);
- decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
- legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e ss.mm.ii.;
- articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la tutela dell'ambiente";
- deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";
- deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";
- deliberazione n. 67/2020 del 06/02/2020 "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi" (Linee Guida SNPA n. 23/2020);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. (d.lgs. n. 159/2011);
- l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla documentazione presentata dalla ditta, da cui non sono emersi motivi ostativi alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'autorizzazione all'esercizio definitiva.

Il presente provvedimento corregge l'errore materiale contenuto nel quadro prescrittivo della determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 ed autorizza le operazioni di recupero R3, R4, R5, R12 e R13 e di smaltimento D13, D14 e D15 per i codici inseriti nella Tabella Codici EER e Attività allegata a questo provvedimento.

### **Obblighi**

**da rispettare** Rimangono validi il contenuto e gli obblighi della citata determinazione dirigenziale n. 1502/22 del 1 giugno 2022 come modificati dal presente provvedimento.

**Avvertenze** La presente determinazione costituisce autorizzazione unicamente in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l., alla Regione del Veneto, al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell’Agenzia per la prevenzione e protezione dell’ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell’A.U.L.S.S. n. 9 “Scaligera”, ad Acque Veronesi s.c. a r.l. nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

### Tabella Codici EER ed Attività

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero<sup>1</sup></b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
S	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/

<sup>1</sup> Operazioni di recupero R3 limitate a selezione e cernita.

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 01	cemento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 02	mattoni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 02	alluminio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 03	piombo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 06	stagno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 07	metalli misti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
R	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R13	/
R	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
R	19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R13	/
R	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15	R13	/

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	D.M. 188/2020
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

L <sup>2</sup>	Rifiuti che possono essere ammessi alle operazioni di smaltimento <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
R <sup>3</sup>	Rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di recupero <u>solo se possono</u> dare origine a materie prime secondarie
S	Rifiuti allo stato "secco", confezionati, il cui contenuto deve essere recuperato; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni

<sup>2</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>3</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

Tabella Codici EER ed Attività

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero<sup>1</sup></b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
S	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
	04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo operazioni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/

<sup>1</sup> Operazioni di recupero R3 limitate a selezione e cernita.

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 01	cemento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 02	mattoni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 02	alluminio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 03	piombo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 06	stagno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 07	metalli misti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 04 01	rifiuti vetrificati	D13-D14-D15	R12-R13	/



	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
	19 08 01	residui di vagliatura	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
	19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	/	R12-R13	/
	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 02 01	rifiuti biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 03	residui della pulizia stradale	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

L <sup>2</sup>	Rifiuti che possono essere ammessi alle operazioni di smaltimento <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
S	Rifiuti allo stato "secco", confezionati, il cui contenuto deve essere recuperato; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni

<sup>2</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.